



INTESA

**TRA L'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA**

(REPUBBLICA ITALIANA)

E

L'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE DI PERM

(FEDERAZIONE RUSSA)

INTESA

tra l'Amministrazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Repubblica Italiana, e l'Amministrazione della Regione di Perm, Federazione Russa, per la collaborazione nei campi: economico-commerciale, tecnico-scientifico e culturale.

L'Amministrazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Repubblica Italiana, e l'Amministrazione della Regione di Perm, Federazione Russa, qui di seguito denominati, di comune accordo, le Parti,

ISPIRANDOSI all'Accordo di Amicizia e collaborazione tra Federazione Russa e Repubblica Italiana, del 14 ottobre 1994,

INDIVIDUANDO nei processi di integrazione dell'area europea il fondamento più adeguato per l'elaborazione di una strategia di sviluppo territoriale sostenibile,

SOTTOLINEANDO la necessità di rafforzare i reciproci legami in uno spirito di solidarietà e collaborazione tra le popolazioni degli Stati cui appartengono le Parti, con l'obiettivo di creare le condizioni per uno sviluppo equilibrato e duraturo,

CONVINTI della necessità di consolidare rapporti reciproci duraturi in settori quali industria, commercio, infrastrutture dei trasporti, sviluppo territoriale, nonché nell'ambito turistico, culturale, artistico e scientifico, conferendo particolare importanza allo sviluppo delle piccole e medie imprese,

con la presente Intesa convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 *(rapporti istituzionali)*

Le Parti si impegnano a:

- favorire la collaborazione tra gli Organi esecutivi di Governo della Regione di Perm e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (di seguito denominate le Regioni) in conformità con le loro sfere di competenza;
- realizzare la collaborazione in ottemperanza delle legislazioni della Federazione Russa e della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 2

(orientamenti prioritari della collaborazione)

Le Parti concordano che la collaborazione si realizzerà secondo i seguenti orientamenti prioritari:

- elaborazione e realizzazione di progetti e programmi secondo gli indirizzi di collaborazione previsti dalla presente Intesa;
- cooperazione a progetti di reciproco interesse e orientati allo sviluppo di soggetti economici delle Regioni;
- scambio di informazioni riguardanti forme di sostegno statale, incluso quello finanziario, concesse alle piccole e medie imprese e possibilità di collaborazione tra soggetti economici situati nei territori delle Regioni;
- scambio di esperienze di lavoro nei settori di attività che rivestono comune interesse da realizzarsi anche per mezzo di visite, stage, consulenze e seminari rivolti a operatori economici, rappresentanti del mondo scientifico e rappresentanti istituzionali;
- scambio regolare di atti legislativi e normativi, di materiali e pubblicazioni informative, nonché scambio di informazioni sulla legislazione e le prassi applicative;
- collaborazione per la creazione di un sistema volto allo scambio di informazioni su progetti congiunti nonché sulle potenzialità di sviluppo della collaborazione tra le Regioni allo scopo di mettere in atto la presente Intesa;
- partecipazione a conferenze internazionali, mostre, seminari ed altre manifestazioni organizzate dalle Parti.

ARTICOLO 3

(collaborazione in ambito imprenditoriale)

Le Parti dedicando particolare attenzione allo sviluppo dell'imprenditorialità:

- favoriscono la collaborazione tra piccole e medie imprese situate nei territori delle rispettive Regioni in campo commerciale, artigianale, agricolo e della lavorazione del legno;
- favoriscono il consolidamento di contatti diretti tra le rispettive Associazioni degli imprenditori;
- favoriscono lo scambio di esperienze in materia di iniziative di tipo normativo, aventi attinenza con il sostegno all'imprenditorialità e adottate dagli Stati di appartenenza delle Parti, nonché dagli Organi legislativi ed esecutivi delle medesime.

ARTICOLO 4
(sviluppo delle risorse umane)

Le Parti, conferendo particolare importanza alla gestione dei sistemi produttivi locali, tra i quali i distretti industriali, collaboreranno nell'organizzazione di programmi e stage di formazione per imprese e per funzionari degli organi dell'Amministrazione Regionale di Perm.

ARTICOLO 5
(ricerca scientifica ed innovazione)

Le Parti, riconoscendo il ruolo strategicamente importante della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica nello sviluppo economico dei territori delle rispettive Regioni e nell'innalzamento della qualità dell'occupazione, sostengono la creazione di rapporti di partnership tra istituti di istruzione superiore e Università (nel rispetto della loro autonomia), centri di ricerca scientifica e soggetti economici, affinché ciascuno possa, nell'ambito delle proprie competenze, contribuire al processo di scambio di esperienze nel campo del trasferimento di tecnologia.

ARTICOLO 6
(turismo e attrattive turistiche delle rispettive Regioni)

Le Parti favoriranno:

- l'avanzamento di un programma promozionale mirato;
- lo sviluppo di progetti in ambito culturale orientati alla reciproca conoscenza delle risorse turistiche esistenti e degli elementi che costituiscono il patrimonio culturale delle Regioni, dell'accessibilità agli stessi, e, più in generale, della loro attrattività anche ai fini di attività di studio, lavoro e investimento.

ARTICOLO 7
(infrastrutture di trasporto)

Le Parti concordano di sviluppare la cooperazione in materia di infrastrutture di trasporto al fine di operare uno scambio di esperienze e di collaborare alla modernizzazione dei sistemi di trasporto delle rispettive Regioni.

Le Parti rivolgono particolare attenzione all'elaborazione di progetti congiunti tesi all'ottimizzazione delle vie di comunicazione allo scopo di intensificare l'interscambio commerciale tra le due Regioni.

ARTICOLO 8

(gemellaggi)

Le Parti esprimono la comune intenzione di favorire l'instaurazione di rapporti di gemellaggi tra i Comuni situati nei territori delle rispettive Regioni nonché lo sviluppo della collaborazione tra gli Organi di governo locale.

ARTICOLO 9

(gruppo di lavoro misto)

Nell'intento di coordinare gli indirizzi concreti delle attività, le Parti creeranno un Gruppo di lavoro misto che potrà articolarsi in sottogruppi settoriali con il compito di formulare proposte, elaborare progetti ed esprimere pareri su argomenti di interesse comune.

Il Gruppo di lavoro misto sarà composto da 6 (sei) membri, nominati in numero di 3 da ciascuna delle Parti. A seconda delle esigenze, il Gruppo di lavoro potrà essere integrato da esperti dei settori previsti nell'agenda dei lavori concordata dalle Parti. Le decisioni del Gruppo di lavoro verranno prese sulla base del mutuo accordo. Le medesime saranno formalizzate attraverso documenti redatti nelle lingue degli Stati di appartenenza delle Parti e sottoscritti dai soggetti interessati.

Il Gruppo di lavoro si riunirà alternativamente, a seconda delle esigenze, nella Regione di Perm e nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in conformità con l'ordine del giorno e le date che verranno concordati dalle Parti almeno un mese prima dello svolgimento di ciascuna riunione.

ARTICOLO 10

(conformità con la legislazione nazionale)

I contenuti della presente Intesa saranno attuati nel rispetto degli impegni assunti dai Governi delle Parti e derivanti da accordi internazionali a cui aderiscono la Federazione Russa, la Repubblica Italiana, ovvero entrambi gli Stati.

ARTICOLO 11

(modificazioni dell'Intesa)

Eventuali questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della presente Intesa verranno risolte tramite trattative, consultazioni o in altro modo convenuto tra le Parti.

Modifiche o integrazioni alla presente Intesa possono essere apportate qualora ciò venga concordato tra le Parti.

L'introduzione di modificazioni all'Intesa verrà formalizzata attraverso protocolli aggiuntivi, redatti in conformità alla legge vigente presso le Parti.

ARTICOLO 12
(durata dell'Intesa)

La presente Intesa entra in vigore dal momento in cui viene sottoscritta.

L'Intesa ha validità di quattro anni, e viene rinnovata di anno in anno, qualora nessuna delle Parti manifesti l'intenzione di rescindere la medesima.

L'Intesa può essere rescissa da ciascuna delle Parti e perde la sua validità dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data di ricevimento da una delle Parti della notifica scritta con cui l'altra Parte annuncia la propria decisione di cessare l'Intesa.

La cessazione della validità della presente Intesa non riguarderà l'espletamento degli obblighi relativi alla realizzazione di progetti e programmi, accordi e contratti assunti da soggetti economici residenti nei territori delle Parti nell'ambito della presente Intesa.

Stipulato nella città di Perm il 7 aprile 2006 in due copie, ciascuna redatta sia in lingua russa sia in lingua italiana. Entrambi i testi hanno il medesimo valore.

Per l'Amministrazione della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia

Per l'Amministrazione della Regione di
Perm

L'Assessore alle relazioni internazionali,
comunitarie e autonomie locali
Franco IACOP

Il Governatore
Oleg CHIRKUNOV

